



REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA SECONDA

SERVIZIO (cod. 2E.01) SERVIZIO SOSTEGNO AL REDDITO, CONDIZIONALITA' E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8 DEL 04-03-2014

OGGETTO: P.S.R. MOLISE 2007/2013 - MISURA 2.1.4 - IMPEGNO "F": "RITIRO VENTENNALE DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER ALMENO VENTI ANNI" REG. (CEE) N. 2078/1992 E REG. (CE) 1257/1992 - SOSTEGNO EROGATO IN FAVORE DELL'IMPRESA AGRICOLA DE GIROLAMO TEODORO - PROVVEDIMENTI.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
PASQUALE SOCCIO

Campobasso, 04-03-2014

ALLEGATI	N. 0
----------	------

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L. del 30/03/2001, n. 165;

VISTA la L.R. del 23/03/2010, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il secondo comma dell'art. 88 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, il quale stabilisce che Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1 gennaio 2014;

VISTO il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sopra citato, con le modifiche apportate dai Regolamenti (CE) nn. 363/2009 del 4 maggio 2009 e 482/2009 dell'8 giugno 2009, nonché dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 del 14/07/2011;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che detta disposizioni in merito alle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale di cui al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e che, all'art. 25 disciplina la possibilità di revoca delle domande di aiuto da parte del beneficiario;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1848/2006, del Consiglio del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità ed al recupero delle somme pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore;

VISTO il Regolamento (UE) n. 937/2012, della Commissione del 12 ottobre 2012, che indica il metodo per la determinazione degli interessi sugli importi da recuperare presso i beneficiari di regimi di sostegno di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTA la Circolare n. 36 del 7 novembre 2008 con la quale l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), ha stabilito le procedure operative per il recupero delle somme percepite dalle imprese agricole beneficiarie di aiuti comunitari;

VISTA la nota AGEA DSRU.2009.3034 del 18 giugno 2009, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla Circolare sopra citata;

VISTA la Circolare AGEA N. 53 del 1 dicembre 2009 di modifica della precedente disposizione;

VISTA la nota AGEA DSRU.2012.2874 del 19 dicembre 2012, recante norme applicative del citato Regolamento (UE) n. 937/2012;

ATTESO che con domanda pagamento n. 84710521372 il Sig. DE GIROLAMO Teodoro, nella sua qualità di titolare dell'impresa agricola omonima, ha confermato l'impegno agro ambientale assunto ai sensi delle norme in oggetto, richiedendo contestualmente la liquidazione della annualità 2008 del sostegno;

ATTESO, altresì, che a seguito della fase di istruttoria della domanda sopra citata il premio effettivamente erogabile è stato determinato pari ad €. 6.894,00;

CONSIDERATO che a valere sulla medesima domanda AGEA ha erogato, a titolo di anticipazione, €.6.970,50 con decreto n. 85 del 07/10/2009, per cui è necessario provvedere al recupero della differenza indebitamente erogata pari alla somma di €. 76,50;

TENUTO CONTO che il recupero deve essere effettuato con le modalità stabilite da AGEA, le quali prevedono che, qualora il debito non sia estinto volontariamente, va attivato il meccanismo della compensazione con eventuali aiuti da erogare e, se necessario, il recupero coattivo;

RITENUTO di dover procedere con urgenza nel recupero delle somme di che trattasi al fine di consentire l'ulteriore corso del procedimento;

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto dell'esito del procedimento istruttorio e di stabilire, per l'effetto, nella somma di €.6.894,00 l'aiuto spettante all'impresa agricola DE GIROLAMO Teodoro a valere sulla domanda n. 84710521372, presentata ai sensi del Bando attuativo dell'Impegno "F": "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione per almeno venti anni" della Misura 2.1.4 del PSR Molise 2007-2013;
3. di calcolare in €. 76,50 l'importo indebitamente erogato al Sig. DE GIROLAMO Teodoro, quale differenza tra l'aiuto effettivamente spettante di €. 6.894,00 e la somma di €. 6.970,50 erogata da AGEA a titolo di anticipazione con decreto di pagamento n. 85 del 07/10/2009;
4. di disporre l'attivazione delle procedure previste ai fini della restituzione, da parte della predetta impresa agricola, della somma di €. 76,50, da maggiorare con i relativi interessi ove dovuti;
5. di disporre la registrazione della somma di cui ai precedenti punti 3. e 4. nella procedura informatica appositamente predisposta da AGEA (Procedura di Registrazione Debiti – P.R.D.), in ottemperanza alle Circolari Agea n. 36/2008 e 53/2009;
6. di provvedere ad invitare la sopra citata ditta alla restituzione bonaria dell'indebito di che trattasi, comunicando contestualmente le modalità previste per la restituzione.

Avverso questa determinazione è possibile ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione o, in alternativa ed entro 120 gg. dal suddetto termine, è esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

SERVIZIO SOSTEGNO AL REDDITO,
CONDIZIONALITA' E TERRITORIO
Il Direttore
SALVATORE CASALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82